

RISPOSTA AL QUESITO 21 DEL 04.07.2018

Proviamo a rispondere con ordine ai suoi quesiti:

a) ai sensi del DPR 380 artt. 93 e 94, LR 13/2015 come modificata a maggio 2017 devo depositare QUALSIASI intervento strutturale, esclusivamente mediante portale MUTA dallo scorso 22/5/2018 (ultima proroga in vigore come leggo dal sito istituzionale della Regione) **Attualmente è in corso una ulteriore proroga fino al 30 novembre 2018 della presentazione della documentazione in formato cartaceo (vedi decreto n. 7262 del 21 maggio 2018)**

b) solo nel caso di Opera Pubblica in Zona 2 devo attendere AUTORIZZAZIONE SISMICA, viceversa in tutti gli altri casi attendo esclusivamente la ricevuta emessa dal portale (apprendo dal medesimo sito istituzionale della Regione) **Non c'è differenza tra pubblico e privato, l'istanza di autorizzazione sismica va presentata per le opere sia pubbliche che private localizzate in zona 2.**

c) è esplicitamente esclusa da autorizzazione sismica (vedi faq 20/10/2016) anche la sopraelevazione (ivi incluso il recupero di sottotetto, recentemente equiparato a sopraelevazione ai sensi del DM 2018 cap.8.4) **Nel caso delle sopraelevazioni, indipendentemente dalla zona sismica, la realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente, della certificazione di sopraelevazione. L'istanza per il rilascio della certificazione è corredata dalla documentazione di cui all'allegato E "contenuto minimo della documentazione e dell'istanza" e dall'attestazione di idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, redatta utilizzando il modulo 8. Nei comuni in zona 2 l'istanza di Autorizzazione sismica ha validità anche per la certificazione di un intervento di sopraelevazione.**

d) di fatto tutti gli interventi ricadenti nel deposito sismico ricadrebbero anche nella denuncia dei c.a. (DPR 380 art.65) e non conosco interventi che debbano essere semplicemente denunciati "c.a." e non "depositati per sisma". **La denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380 (denuncia c.a.) è strettamente obbligatoria per le sole opere in c.a., cap e acciaio (noi dell'Ordine di Milano, in accordo anche con il Comune, suggeriamo di farla sempre anche per gli altri materiali); la denuncia sismica ai sensi dell'art 93 del DPR 380 si riferisce a tutte le tipologie di materiale strutturale. Invece non è richiesta la denuncia sismica per gli interventi strutturali che hanno funzione di opera provvisoria e progettati per essere in funzione per un periodo inferiore ai 2 anni (ai sensi del paragrafo 2.4.1 delle NTC2018).**

e) pertanto è possibile rendere il deposito sismico valevole come denuncia dei c.a. inserendo tutti i nominativi e le asseverazioni del caso, ivi inclusi direttore lavori, collaudatore e impresa esecutrice; si utilizza, dunque, il medesimo portale MUTA **E' una scelta sicuramente possibile ma è anche possibile eseguire il deposito sismico e la denuncia dei c.a. in due momenti diversi) [vedasi anche art 6 LR33 comma 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1 è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo 65]**

f) comunicazione di fine lavori strutturali (modulo 13 allegato al DGR 5001) **ok**

g) relazione a strutture ultimate art. 65 DPR 380 con allegati i certificati materiali e quant'altro richiesto al cap. 11 del DM 2018 (già DM 2008) **ok da presentare entro 60 gg dalla comunicazione di cui al punto f)**

h) collaudo statico **SOLTANTO PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO** ai sensi dell'art. 67 del DPR 380

Per gli interventi locali, non sarà necessario nominare un collaudatore essendo valido quanto sotto riportato:

L'art. 67 del D.P.R. 380/2001 è stato modificato dal D.Lgs. 222/2016 con una nuova stesura del comma 8. Si riporta il nuovo testo:

"8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

Quindi è necessario nominare il collaudatore per tutte le denunce/depositi ad esclusione dei soli interventi di riparazione o interventi locali, come definiti al cap. 8.4 delle NTC 2018.

Quindi nel caso di interventi locali il certificato di collaudo sarà sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Al proposito dei punti f) g) h) ho contattato il servizio MUTA per una pratica già aperta mediante portale e mi è stato detto che questo strumento informatico recepisce esclusivamente le attività di cui ai punti a) b) c) d) e).

Domando quindi cosa si debba fare in questi casi, in attesa di una auspicabile unificazione normativa in materia.

Ad oggi per i punti f), g) e h) occorre consegnare i documenti in Comune con le modalità di deposito standard previste in ogni Comune (modalità cartacea o informatica se previsto).

L'interpretazione sul collaudo degli interventi locali è quella che noi forniamo in accordo con i tecnici del Comune di Milano.